



www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 6/9/2010

BOLLETTINO INFORMATIVO n.5/2010

Con la legge 122 del 2010 è stata approvata definitivamente la cosiddetta “manovra d’estate”, contenuta nel D.L. 31/5/2010 n.78 e già da noi commentata nel ns. precedente bollettino 4/2010.

Per comodità riproponiamo qui di seguito sia le norme che sono rimaste invariate rispetto alla prima stesura, sia quelle che sono state oggetto di modifica in sede di conversione.

Iscrizione alle gestioni pensionistiche INPS (art.12, c.11)

Viene stabilito che il soggetto che sia contemporaneamente amministratore e socio operativo in una srl debba essere obbligatoriamente iscritto sia alla gestione artigiani e commercianti, sia alla gestione separata prevista per i lavoratori autonomi.

Si tratta di una norma di interpretazione autentica che decide definitivamente a favore dell’INPS la questione della duplice iscrizione previdenziale: fino ad oggi, infatti, la Corte di Cassazione aveva sempre sostenuto che l’iscrizione avrebbe dovuto essere una soltanto, in relazione all’attività prevalente, ora invece si stabilisce per legge che sussiste l’obbligo di effettuare entrambe le iscrizioni.

Indicazione dei dati degli immobili negli atti di trasferimento o locazione (art.19, cc.14-16)

A partire dal 1°/7/2010 gli atti con cui si trasferisce la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili devono contenere, **a pena di nullità**, oltre all’indicazione dei dati catastali dell’immobile trasferito, anche l’individuazione della planimetria depositata in catasto nonché la dichiarazione degli intestatari che i dati catastali e la planimetria stessa corrispondono alla situazione di fatto esistente.

Sempre a partire dalla stessa data, la richiesta di registrazione dei contratti di locazione e delle relative cessioni, risoluzioni o proroghe deve contenere l’indicazione dei dati catastali

dell'immobile. In caso di mancata o errata indicazione dei dati suddetti si applica la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta di registro.

Lo stesso obbligo riguarda anche i contratti di comodato, poiché anche per la loro registrazione si dovrà usare il nuovo modello.

Limitazioni all'uso del contante (art.20)

Dal 31/5/2010 (data di entrata in vigore del decreto legge) il limite di utilizzo del denaro contante e degli assegni senza la clausola "non trasferibile" scende da 12.500 € a 5.000 € pertanto, dalla data di cui sopra non è più consentito emettere assegni liberi di importo pari o superiore a 5.000 €, né utilizzare soldi contanti per gli stessi importi (da notare che per essere in regola bisogna rimanere al di sotto dei 5.000 € quindi un pagamento in contanti di 5.000 € esatti è sanzionabile).

In caso di violazione del divieto si applica una sanzione che può variare dall'1% al 40% dell'importo, con un minimo di 3.000 € inoltre le banche (o la Posta in caso di assegni postali) dovranno inviare un'apposita segnalazione al Ministero dell'Economia.

Comunicazione fatture all'Agenzia delle Entrate (art.21)

Con apposito provvedimento dovranno essere individuati tempi e modi per la comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei contribuenti, di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 €. Per l'omessa o incompleta comunicazione di cui sopra si applicherà la sanzione da 258 a 2.065 €. Sembra trattarsi, in buona sostanza, dell'ennesima riedizione dell'elenco clienti e fornitori.

Redditometro (art.22)

Viene rivisto l'accertamento sintetico, nell'ambito del quale si colloca anche il redditometro. A partire dai redditi 2009, dunque, l'amministrazione finanziaria potrà determinare il reddito del contribuente basandosi sulle spese di ogni genere da lui sostenute, sulla base della presunzione che tali spese si ritengono finanziate con i redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta. Il contribuente, a sua volta, potrà dimostrare che la spesa è stata sostenuta con altri redditi (anche di anni precedenti), con liberalità o attraverso finanziamenti.

Per un'analisi più approfondita, comunque, bisognerà attendere il decreto ministeriale di attuazione.

Imprese "apri e chiudi" e imprese sistematicamente in perdita (artt.23 e 24)

Le imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio e quelle che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per più di un periodo d'imposta saranno sottoposte a controlli specifici; in particolare, per queste ultime i controlli scatteranno solo se la perdita non è determinata da compensi erogati ad amministratori e soci e sempre che non sia stato deliberato ed interamente liberato nello stesso esercizio di conseguimento della perdita un aumento di capitale a titolo oneroso

di importo almeno pari alle perdite fiscali. (Al riguardo sembra che la norma debba essere interpretata nel senso che l'aumento di capitale deve essere effettuato entro l'esercizio di presentazione della dichiarazione fiscale da cui risulta la perdita, quindi entro l'esercizio successivo a quello in cui la stessa è conseguita).

Ritenuta del 10% sui bonifici relativi alla detrazione del 36% o 55% (art.25)

A partire dal 1°/7/2010 chi riceve bonifici per prestazioni di servizi o cessioni di beni che consentono al committente di godere di deduzioni o detrazioni d'imposta subirà una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta da lui dovuta, che verrà operata dalle banche o dalla Posta. In particolare, questa nuova misura riguarda le imprese che ricevono i bonifici effettuati per usufruire della detrazione del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio ovvero della detrazione del 55% sugli interventi di risparmio energetico.

La ritenuta viene applicata sull'importo del bonifico, forfettariamente ridotto del 20% per tenere conto dell'IVA compresa nel pagamento stesso (a prescindere dall'aliquota effettivamente applicata).

Nei casi in cui il committente fosse tenuto ad operare la ritenuta del 4% o del 20% (si pensi al condominio che paga un'impresa o un professionista) queste ultime ritenute non saranno più dovute ma saranno assorbite da quella al 10% effettuata dalla banca: è chiaro che in questi casi il committente dovrà comunicare a chi esegue i lavori che intende usufruire dell'agevolazione del 36% o del 55%, in modo che il prestatore del servizio non evidenzi in fattura la ritenuta d'acconto, per evitare di fare confusione.

La banca o la Posta sono tenute a rilasciare la certificazione al soggetto che ha subito la ritenuta d'acconto, che potrà scomputarla dall'imposta dovuta nella propria dichiarazione dei redditi.

Lotta alle frodi su operazioni comunitarie (art.27)

Chi intende effettuare operazioni intracomunitarie deve comunicare l'opzione nella denuncia di inizio attività. Entro 30 giorni dall'attribuzione della partita IVA l'ufficio può negare tale possibilità.

Riscossione imposte da accertamento (art.29)

A partire dagli atti notificati dal 1°/7/2011 e relativi ai periodi d'imposta 2007 e successivi, gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA diventeranno direttamente esecutivi trascorsi 60 giorni dalla notifica. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento (a meno che non sia riuscito ad ottenere la sospensione), l'agente della riscossione potrà procedere all'espropriazione forzata dei beni del debitore, senza dover più notificare la cartella di pagamento.

Limitazione alla compensazione di imposte (art.31)

A partire dal 2011 non sarà più possibile utilizzare in compensazione crediti d'imposta fino a concorrenza dei debiti tributari di importo superiore a 1.500 € iscritti a ruolo e per i quali siano scaduti i termini di pagamento. La sanzione prevista in caso di mancato rispetto del divieto di compensazione sarà pari al 50%: la sanzione non può essere applicata finché sull'iscrizione a ruolo sia pendente una contestazione giudiziale o amministrativa.

Inoltre, sarà possibile utilizzare crediti d'imposta in compensazione di debiti iscritti a ruolo.

Sempre a partire dal 2011, infine, i crediti liquidi, certi ed esigibili, derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, vantati nei confronti di enti pubblici territoriali e di enti del Servizio Sanitario Nazionale potranno essere compensati con i debiti iscritti a ruolo.

Disposizioni antiriciclaggio (art.36)

Tutti i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio (tra cui commercialisti, notai, avvocati e consulenti del lavoro) devono astenersi dall'instaurare rapporti continuativi ed eseguire operazioni o prestazioni professionali in cui siano parte direttamente o indirettamente società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore o altre entità aventi sede in paesi inclusi in una nuova *black list* che dovrà essere emanata dal Ministero dell'Economia.

Le sanzioni previste per il mancato rispetto del divieto di cui sopra sono graduate in funzione dell'importo dell'operazione: se quest'ultimo non supera 50.000 € la sanzione è pari a 5.000 € mentre se l'importo supera i 50.000 € la sanzione va dal 10% al 40% dell'importo. Viceversa, se l'importo dell'operazione non è determinato o determinabile, la sanzione va da 25.000 € a 250.000 €

Imprese U.E. che investono in Italia (art.41)

Le imprese residenti in uno stato della U.E. che avviano in Italia nuove iniziative economiche potranno scegliere, per i primi tre anni, il regime tributario di un qualsiasi paese della U.E. in alternativa a quello italiano.

Le attività economiche di cui sopra non devono risultare già avviate alla data del 31/5/2010 e devono essere effettivamente svolte in Italia.

* * *

Comunicazione delle operazioni con soggetti residenti in paesi *black list*

L'invio degli elenchi mensili delle operazioni svolte con i paesi *black list* (v. ns. bollettino 4/2010) relativi a luglio ed agosto è stato rinviato al 2 novembre (il 31/10 ed il 1°/11 sono festivi) e quindi scadrà insieme a quelli di settembre e del terzo trimestre (per chi è tenuto all'invio trimestrale).

Il Ministero ha specificato che devono essere incluse negli elenchi le prestazioni di servizio, rese o ricevute, escluse da IVA per mancanza del requisito della territorialità, mentre non vanno indicate le operazioni esenti.